



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1 PROT. N.29 DEL 4 GENNAIO 2024

Oggetto: **Regolamentazione della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2023/2024.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2018 n. 9 recante disposizioni in materia di pesca e in particolare l'art. 4 (Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale);

VISTA la legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 art.13 comma 47 e 48 che istituisce il fermo triennale della pesca del riccio di mare (a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge e sino al 30 aprile 2024), così come modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2022 n. 2 che sposta la decorrenza del fermo al 15 aprile 2022 e sino al 30 aprile 2025 e dalla legge regionale n. 12 dicembre 2022, n. 22 art. 1 comma 15 che ha riaperto la pesca nella scorsa stagione sino alla data del 30 aprile 2023, nel limite massimo di novanta giornate lavorative.

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2023, n.17 art.8 comma 7 che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 47, della legge regionale n. 17 del 2021, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e fino al 5 maggio 2024, autorizza la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali;

VISTO il Decreto del Presidente n. 90 prot. n. 21865 del 29 novembre 2022, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale" e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Valeria Satta, nata l'8 ottobre 1983, in qualità di Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

- VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

- VISTO il Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione del 31 ottobre 2017 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura";
- VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 e ss.mm.ii. finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 37/24 del 1.8.2017 e n. 53/18 del 28.11.2017 relative al finanziamento di "Interventi nel settore della pesca volti al monitoraggio degli stock di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di oloturia (*Holothuria spp.*) e i relativi piani operativi trasmessi dall'Agenzia Agris Sardegna (nota prot.n. 10597 del 26.06.2019);
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022 relativo a "Direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*). Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, articolo 13, comma 47 (così come modificato dalla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 2) e comma 48. Missione 16, programma 01, titolo 1".
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 "modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 "Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna". Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale nell'AMP "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009)";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3192/DecA/64 del 14 novembre 2018 "Disciplina della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna. Direttive interpretative del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2505/DecA/48 del 07 novembre 2019 "Modifiche e integrazioni al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 102/2009 "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessora all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 "Istituzione di aree di divieto di pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)" nel mare territoriale della Sardegna;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 4211/DecA/60 del 14.12.2022 "Calendario e regolamentazione della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2022/2023 così come



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

modificato con Decreto assessoriale n. 534/DecA/11 del 13.02.2023 e n. 961/DecA/ 17 del 17.03.2023;

- CONSIDERATO** lo stato di forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche, da ultimo rilevate nell'ambito del progetto di Monitoraggio degli stock di riccio di mare;
- RITENUTO** di dover prevedere delle misure gestionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, la durata della stagione di pesca, i quantitativi prelevabili, nonché l'orario consentito per il prelievo e per lo sbarco del riccio di mare da parte sia dei pescatori marittimi professionali che dei pescatori professionali subacquei e prevedendo il divieto di pesca ai pescatori sportivi e ricreativi;
- CONSIDERATO** che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea è contingentato e che è pertanto necessario verificare l'effettivo utilizzo delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea da parte dei titolari;
- VISTA** la nota (prot. n. 7546 del 23.05.2018) con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dato riscontro alla nota con la quale l'Amministrazione regionale (prot. n. 1321 del 29.1.2018) chiedeva chiarimenti in merito alla codifica dell'attrezzo per la pesca del riccio di mare necessaria in licenze di pesca al fine di consentire lo svolgimento di tale attività da parte delle imbarcazioni della pesca artigianale;
- VISTA** la relazione scientifica relativa al monitoraggio degli stock di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) Anno 2023 da ultimo inviata dall'agenzia Agris Sardegna (prot n. 27852 del 12.12.2023);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

- RITENUTO** di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2023/2024 alla luce delle nuove disposizioni normative di cui all'art.8 comma 7 della legge regionale 19 dicembre 2023 n.17 che prevedono che a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS e fino al 5 maggio 2024 sia autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali;
- CONSIDERATE** le esigenze rappresentate dalle Associazioni regionali dei pescatori subacquei professionali della Sardegna (note prot. n. 28249 del 15.12.2023 e n. 42 del 02.01.2024) relative alla definizione delle giornate di pesca settimanali;
- VALUTATI** i pareri espressi dai componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura di cui alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 14, ricostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 16 dicembre 2021, convocato con procedura scritta con nota prot. n. 4793 del 20.12.2023 e conclusosi con la riunione del 03.01.2024.

DECRETA

- ART. 1**
1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:
- a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione mediante asta e specchio per ricci" (tradizionalmente chiamato "cannuga"), anche con l'ausilio del coppo, unicamente se in licenza è autorizzato ai sensi di legge l'attrezzo Arpione (HAR)";
 - b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

- ART. 2
1. È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
 2. È vietata la raccolta del riccio di mare da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.
- ART. 3
1. La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore alla taglia minima, prelevato in qualsiasi circostanza, da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, o da qualunque tipologia di imbarcazione, deve essere rigettato in mare nel sito di prelievo; gli organi di vigilanza provvedono a dare comunicazione al Servizio Pesca e Acquacoltura (agr.pesca@regione.sardegna.it) del sito di reimmissione degli esemplari sotto-taglia (possibilmente con specifica delle coordinate geografiche); le operazioni di selezione dei ricci sotto-taglia da parte degli operatori autorizzati devono essere eseguite nel sito di prelievo immediatamente dopo la raccolta e comunque prima dello sbarco del prodotto.
 2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di:
 - esemplari di riccio di mare di taglia inferiore alla taglia minima consentita.
 - polpa di riccio di mare, ovvero gonadi, confezionate in violazione delle procedure in materia di igiene di cui all'allegato II del Reg. (CE) 29/04/2004, n. 852 e degli altri requisiti specifici previsti dal Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853
- ART. 4
1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente una quantità di esemplari pari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

indicativamente a 4 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 2000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari pari indicativamente a 2 ceste equivalenti a circa 1000 ricci.

2. Ciascuna unità d'appoggio, in conformità a quanto previsto nella relativa licenza di pesca, può essere utilizzata al massimo da due pescatori professionali subacquei; in tal caso i pescatori professionali subacquei, se accompagnati da assistente a bordo dell'imbarcazione, possono raccogliere giornalmente esemplari pari indicativamente a 7 ceste, equivalenti per tre unità lavorative, a circa 3500 esemplari.

3. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.

ART. 5 1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

ART. 6 1. Nell'esercizio dell'attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria - che rendono tra l'altro obbligatorio per l'immissione sul mercato del prodotto, il conferimento ai centri di spedizione abilitati - e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

2. Nello svolgimento dell'attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

ART. 7

1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2023/2024 è consentita, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali, dalla data di emanazione del presente decreto sino alla data del 5 maggio 2024.

2. Per l'intera durata della stagione di pesca, in considerazione del numero massimo di quattro giornate lavorative settimanali previste ai sensi di legge, il pescatore è tenuto a comunicare giornalmente, prima dell'inizio delle operazioni di pesca, l'area di prelievo, l'orario di inizio delle operazioni di pesca e al momento dello sbarco, la fine delle medesime all'Autorità marittima competente, chiamando il relativo numero telefonico riportato nella tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A), e le certifica segnandole nel libretto di pesca del riccio di mare.

In fase sperimentale, al fine di consentire un approccio più tecnologico, sostenibile e immediato nella comunicazione, in forma volontaria, si incentiva l'uso dell'APPpesca e quindi l'installazione nei propri apparecchi telefonici in uso durante l'attività lavorativa.

3. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 14.00; l'impossibilità di rispettare l'orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità marittima competente, chiamando il relativo numero telefonico riportato nella Tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

4. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) di cui al precedente comma 1 e dei relativi prodotti derivati freschi è consentita entro le quarantotto ore successive alla data di chiusura della stagione di pesca, fatta salva la data di scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato;

ART. 8 1. Al fine della ricostituzione della specie, è vietato esercitare la pesca subacquea nelle aree di chiusura già istituite con decreto assessoriale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 la cui vigenza è prorogata sino all'adozione di misure organiche di gestione;

ART. 9 1. Il pescatore subacqueo professionale regolarmente autorizzato che svolga l'attività di pesca del riccio di mare:

- a) è tenuto a ritirare, prima dell'inizio dell'attività di pesca del riccio di mare, il registro di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o presso gli uffici dell'Agenzia regionale Laore Sardegna di Santa Giusta e Sassari;
- b) è tenuto a compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca e tenere a disposizione in caso di verifica degli organi di vigilanza il registro di pesca del riccio di mare;
- c) è tenuto a inviare tramite piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi) copia in digitale del registro di pesca del riccio di mare debitamente compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare;

2. Il pescatore marittimo professionale è soggetto agli stessi obblighi previsti per il pescatore subacqueo professionale di cui al comma 1 del presente articolo,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

fatta eccezione per la modalità di invio del registro di pesca (comma 1 lettera d) che dovrà avvenire via PEC all'indirizzo (agricoltura@pec.regione.sardegna.it).

ART. 10

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente di cui al D.lgs n. 4/2012.

2. L'avvenuta contestazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e comma 2 (in merito al periodo di pesca consentito) comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale per la durata di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione, ferma restando la previsione di mancato rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art 6 comma 1 del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii., a seguito del definitivo accertamento della violazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui:

- all'art.3 (in merito alla taglia minima di cattura), nel caso in cui gli esemplari sotto-taglia prelevati siano un quantitativo superiore al 10% del pescato totale;

- all'art. 4 comma 1 (in merito ai quantitativi massimi prelevabili) nel caso in cui il quantitativo prelevato ecceda del 10% rispetto alla quantità massima consentita;

- all'art. 7 comma 3 (in merito all'orario consentito di prelievo e di sbarco), salvo i casi di comprovato e giustificato motivo di impedimento;

comportano la revoca dell'autorizzazione della pesca subacquea professionale, per un periodo di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di revoca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

4. Il mancato rispetto di quanto prescritto all'art. 9 comma 1 (in merito all'obbligo di compilazione giornaliera e di restituzione del registro di pesca del riccio di mare) nel caso in cui la violazione riguardi l'intera stagione di prelievo comporta la sospensione dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale per un periodo di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione.

5. I soggetti che sono incorsi nella reiterata violazione (più di una) delle vigenti disposizioni relative alla pesca del riccio di mare non potranno conseguire l'autorizzazione alla pesca subacquea professionale di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

ART. 11

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto già previsto all'art. 10 del presente decreto, perde di efficacia e viene:

- revocata per un periodo di tempo pari a due anni, qualora il titolare della stessa commetta nel quinquennio precedente la data di scadenza dell'autorizzazione più di tre "infrazioni gravi della disciplina di settore" (così come definite all'art. 14 comma 2 del Dlgs n. 4/2012) definitivamente accertate o violazioni anche di tipo penale inerenti le disposizioni di legge e amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità su detenzione, conservazione, commercializzazione e somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca;
- revocata per un periodo di tempo pari a sei mesi (in coincidenza con la stagione di pesca del riccio di mare), qualora il titolare della stessa commetta nel corso di un anno solare più di una "infrazione grave della disciplina di settore" (così come definita all'art. 14 comma 2 del Dlgs n. 4/2012) definitivamente accertata o più di una violazione inerente le disposizioni di legge e amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità su detenzione, conservazione,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

commercializzazione e somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca o una violazione di tipo penale;

- sospesa per un periodo di tempo pari un mese nel corso della stagione di pesca del riccio di mare, qualora il titolare della stessa commetta nel corso di un anno solare una "infrazione grave della disciplina di settore" (così come definita all'art. 14 comma 2 del Dlgs n. 4/2012) definitivamente accertata o una violazione inerente le disposizioni di legge e amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità su detenzione, conservazione, commercializzazione e somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca .

2. Nell'art. 6 comma 1 del Decreto assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 il riferimento a "violazioni della disciplina di settore" che determinano il mancato rinnovo dell'autorizzazione (per un periodo di tempo pari a sei mesi), è da intendersi quale riferimento al caso in cui il titolare della stessa commetta nel corso di un anno solare più di una "infrazione grave della disciplina di settore" (così come definita all'art. 14 comma 2 del Dlgs n. 4/2012) definitivamente accertata o più di una violazione inerente le disposizioni di legge e amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità su detenzione, conservazione, commercializzazione e somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca o una violazione di tipo penale.

ART. 12 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e *in loco*, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

ART. 13 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. /DECA/
DEL

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

L'Assessore

Valeria Satta

Il Direttore generale
M.Giuseppina Cireddu